

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TARANTO SCACCHI
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021

Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2023 alle ore 16:00 presso la sede dell'ABFO in via Lago di Montepulciano n.1 a Taranto, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

- 1) **Modifiche statutarie, secondo quanto richiesto dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Presenti i soci: Rosa Erminia De Luca, Antonio Varvaglione, Davide Iurlaro, Daniele Antelmi, Luigi Troso, Mattia Urselli, Antonino Altobelli, Gerardo Ariete, Cosimo Berardi, Giuseppe Campanella, Fernando D'Ettore, Vincenzo Gesualdo, Luca Gravina, Fedele La Gioia, Francesco Sangiorgio, Francesco Visino. Presenti per delega i soci: Giovanni Battafarano, Gianfranco Cardinale, Umberto Carrieri, Antonio Fumarola, Antonella Marsiglia, Antonio Magri, Silvia Manea, Vincenzo Manzo, Giuseppe Naddeo, Andrea Occhinegro, Mirko Orlando, Enrico Putignano, Alessandro Vantaggio.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Antonio Varvaglione che nomina, con il consenso unanime dei presenti, il sig. Daniele Antelmi Verbalizzante. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione dell'Assemblea ai sensi dello Statuto, constatato che sono presenti n. 29 associati in proprio e per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, per quanto attiene al punto 1, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21. Il Presidente relaziona dettagliatamente sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale e, successivamente, procede all'integrale lettura dello Statuto da sottoporre all'approvazione dei presenti. Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Per quanto attiene al punto 2 all'OdG, non ci sono argomenti da discutere.

Alle ore 16:30, non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Rosa Erminia De Luca

Il Presidente

Antonio Varvaglione



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 18 APR 2024 serie 3 al n° 571

ATTO ESENTE

Imposte liquidate per € per n° anni

L'ADDETTO
Antonio BUGLIONE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Antonio Buglione



Statuto dell'Associazione Sportiva "Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi"

Titolo 1° - Costituzione

Denominazione - Sede


Art. 1 - È costituita con sede in Pulsano (Ta), via Roma n° 142 l'Associazione Dilettantistica Sportiva denominata **Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi**.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

Titolo 2° - Scopi dell'Associazione

Art. 2 - L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Art. 3- Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti: **a)** perseguire in via stabile e principale esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private; **b)** organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi; **c)** effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali; **d)** gestire e promuovere corsi di istruzione, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale; **e)** l'Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi



LADETTIO
Antonio BUGHIONE
Direttore

Atto registrato il 18 APR 2024
imposte liquidate per €



coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali; **f)** si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività; **g)** può svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali se previste dallo statuto.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo 3° - I Soci

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota, la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 7 - I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

Titolo 4° - Perdita della qualifica di Socio

Art. 9 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.





Art. 10 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; **b)** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale; **c)** che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; **d)** che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

Art. 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 12 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 13 - L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

Art. 14 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione



Organi dell'Associazione

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione: **a)** l'Assemblea degli Associati **b)** il Consiglio Direttivo **c)** il Presidente.

Assemblea degli Associati

Art. 16 - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima, oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria: **a)** approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale; **b)** approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; **c)** procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto; **d)** delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; **e)** approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 18 - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati



aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, regolarmente tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana, che abbiano presentato apposita candidatura, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione Scacchistica Italiana e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno due membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, tra l'altro: - curare l'adozione delle delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea; - redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati; - nominare i



responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 22- In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono provvedere alla convocazione di una Assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 23 - Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza legale e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Titolo 7° - Norme finali

Scioglimento

Art. 24 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione



delle attività e delle passività dell'Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Norme fiscali

Art. 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Art. 26 - È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Gli incarichi del Consiglio Direttivo, compreso quello di Presidente, sono a carattere volontario.

Il Segretario

Il Presidente

Statuto del 13/01/2001 registrato il 05/06/2001 SERIE 3 N. 5172 e successivamente modificato secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 25/11/2023 – modifiche ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021



[Faint handwritten text, possibly a signature or date, located below the stamp.]